(Schema di) Contratto per l'espletamento dei servizi bibliotecari, riservato alla Cooperative di tipo B e/o loro Consorzi CIG N: 913486376A

TRA

seguito Comune) rappresentato da nato a il domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di in esecuzione de	ella
Determinazione Dirigenziale n (in seguito per brevità anche la "Civi	
Amministrazione")	
${f E}$	
con sede in CAP, Partita IVA, Codice Fiscal	e e
iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricolto	
di n, e rappresentata dal Signor nato a	
e domiciliato presso, nella sua qualità dimunito degli ido	nei
poteri a quanto infra (in seguito per brevità "la Cooperativa")	
OPPURE	
con sede in CAP, Partita IVA, Codice Fiscal	e e
iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricolta	
di n, e rappresentata dal Signor nato a	
e domiciliato presso, nella sua qualità dimunito degli ido	
poteri a quanto infra in qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo t	
oltre alla stessa la mandante con sede in CAP	
Partita IVA, Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commerca	
Industria Artigianato ed Agricoltura di, e rappresentata dal Sign	
nato a il e domiciliato presso, nella sua qual	ità
dimunito degli idonei poteri (in seguito per brevità "la Cooperativa")	

Premesso

- che in esecuzione della determinazione dirigenziale della Direzione Attività e Marketing Culturale n. 2022-199.0.0.-.... in data xx/xx/xxxx, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Genova ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, al conferimento in appalto dei servizi

bibliotecari per un valore complessivo, stimato in Euro 304.700,00 = di cui Euro 2.500,00 (e IVA 22% per € 550,00) = per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, esente da IVA ex art. 10, comma 22, Dpr 633/72;

- che tale servizio non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- che il Comune di Genova, in armonia con quanto previsto dalla legislazione comunale, regionale, nazionale e comunitaria, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità,
- che in tale prospettiva, è stata valutata la possibilità di affidare i citati servizi in favore di cooperative speciali di tipo "B", accreditate per l'affidamento di contratti per la fornitura di beni e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016;
- che la scelta della riserva in favore delle cooperative ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91, si pone come obiettivo di coniugare forme imprenditoriali di gestione dei servizi con svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- che la Cooperativa è stata individuata attraverso procedura aperta tra le società cooperative iscritte nell'elenco delle cooperative sociali di tipo "B", avendo presentato la migliore offerta economicamente più vantaggiosa;
- che la Cooperativa svolge attività in coerenza con il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

-	che	in	base	alle	risult	anze	della	gara	predetta	, ripoi	rtate	in	apposi	ti v	erbali	a	crono	logico	n
			del	L		, n			_ del		re	edat	ti dura	ante	le sec	lute	di ga	ıra ed	ai
qι	ıali	si f	a pi	eno 1	riferim	ento,	è sta	ıta pr	oposta 1'	aggiud	licazi	one	nei	conf	ronti	dell	la Coo	perat	iva
			in	qua	nto ha	pres	entato	l'off	erta più	favore	vole	sott	to l'as _l	etto	tecni	co,	funzi	onale	ed
ec	conor	nico)																

- che la Cooperativa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- che, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del codice e gli adempimenti disposti dal Decreto Legislativo n.159 del 6 settembre 2011 e s.m.i., nonché effettuata la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nel Capitolato, con successiva determinazione dirigenziale della medesima direzione n _______, esecutiva in data _______, l'Amministrazione ha aggiudicato definitivamente i servizi di cui trattasi alla Cooperativa _______;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice e che sono decorsi almeno trentacinque giorni dall'ultima di tali comunicazioni e che è in corso di validità il DURC per la stipula del presente contratto.
- che costituiscono **parte integrante e sostanziale del presente contratto**, il disciplinare e raltivi allegati; il capitolato speciale; l'offerta tecnica; l'offerta economica; la cauzione definitiva; la polizza assicurativa; il DUVRI.

Tanto premesso

quanto sopra e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1. Oggetto e durata del contratto

- 1. Il Comune di Genova come sopra rappresentato, affida alla Cooperativa che, come sopra costituita, accetta senza riserva alcuna, l'espletamento dei servizi bibliotecari per la durata di 24 mesi decorrenti dalla stipula del presente contratto nonché un eventuale rinnovo della durata di un anno (12 mesi) alle medesime condizioni pattuite nel presente Contratto.
- 2. Il Comune di Genova si riserva altresì l'opzione di prorogare la presente aggiudicazione, per il tempo strettamente necessario, alla conclusione delle procedure indispensabili per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune di Genova.
- 3. La Cooperativa s'impegna all'esecuzione delle prestazioni alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nella propria offerta economica e a quelle contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, garantendo tutti i miglioramenti così come offerti.
- 4. L'appalto si svolgerà presso:
- la Biblioteca Berio Via del Seminario, 16 Genova;
- la Biblioteca Internazionale per ragazzi "Edmondo De Amicis" Porto Antico Magazzini del Cotone 2° piano Genova.
- 5. I servizi richiesti, come indicati nel capitolato speciale, sono appresso riportati:

Servizi bibliotecari 1) accoglienza e sorveglianza nelle sale di lettura e in altri spazi delle strutture (escluse informazioni bibliografiche); 2) facilitazione all'utenza nella ricerca a catalogo e a scaffale; 3) riordino e ricollocazione del patrimonio bibliografico (escluso il materiale antico, raro e di pregio); 4) supporto alle operazioni di circolazione del materiale bibliografico (esclusa iscrizione al prestito) e alle postazioni multimediali e navigazione Internet; 5) svolgimento di attività propedeutiche ai servizi di Prestito di Sistema, Prestito Interbibliotecario, Prestito Città Metropolitana e Prestito a domicilio; 6) attività inerenti l'iter del libro (esclusa la catalogazione ed escluso comunque il materiale antico, raro e di pregio); 7) Apertura e chiusura delle sale eventi e presidio delle sale eventi e utilizzo delle strumentazioni relative in occasione di iniziative e

attività culturali; 8) altre attività richieste 9) monitoraggio qualità.

6. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di modificare a suo insindacabile giudizio gli orari di apertura delle Biblioteche e/o degli spazi di esposizione aperti al pubblico (ad es. in occasione di eventi e manifestazioni speciali, inaugurazioni di nuove sale, di sale ristrutturate e perciò nuovamente visitabili, etc.) dandone preventiva comunicazione scritta all'appaltatore.

ARTICOLO 2. <u>Ammontare dell'appalto</u>

- 1. Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del presente servizio, in esenzione IVA ex art. 10 c. 22 D. Lgs. 633/1972, per tutta la durata, ammonta ad Euro,00 comprensivo di Euro 2.500,00 (duemilaecinquecentoeuro/oo) per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso maggiorati di IVA al 22% per € 550,00.
- 2. L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106 comma 12 del codice agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

ARTICOLO 3. Capitolato Speciale d'appalto

L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, dalle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti del Capitolato Speciale e relativi Allegati uniti alla determinazione dirigenziale n ______ che costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione.

ARTICOLO 4. Sospensioni delle prestazioni

- 1. La Cooperativa non può, in alcun caso, sospendere o ritardare la prestazione del servizio con propria decisione unilaterale, anche nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune di Genova.
- 2. La sospensione o il ritardo nell'esecuzione delle attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto qualora la Cooperativa non riprenda le attività entro il termine intimato dal Comune mediante diffida inoltrata a mezzo PEC. In tale ipotesi restano a carico della Cooperativa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione del Contratto.
- 3. Il Comune di Genova si riserva la facoltà di sospendere parzialmente e/o completamente i servizi in oggetto, nonché di chiudere le relative sedi ovvero parti di essi in particolari periodi (es. allestimento o disallestimento mostre per manutenzioni ordinarie e/o straordinarie o restauro degli immobili ecc.), in tale caso nulla è dovuto per tale sospensione alla Cooperativa del servizio

ARTICOLO 5. Subappalto

1. Previa autorizzazione della Civica Amministrazione e nel rispetto dell'artic	olo 105 del Codice,
nonché con le modalità previste dal capitolato speciale la Cooperativa	_ nella propria offerta
ha indicato di voler affidare in subappalto, le attività di:	
A tale scopo sono state indicate le seguenti imprese: 1) Codice Fiscal	le; 2)

2. Ai sensi dell'articolo 6 del predetto Capitolato, personale della Civica Amministrazione effettua controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio.

ARTICOLO 6. Referente responsabile

La Cooperativa si impegnerà ad individuare un Referente Responsabile e Coordinatore - il cui nominativo sarà comunicato prima dell'inizio dell'attività - il quale dovrà occuparsi del coordinamento delle attività concernenti i servizi e sovrintendere alla gestione della sicurezza, coordinandosi con le figure professionali preposte.

ARTICOLO 7. Responsabilità dell'appaltatore

- 1. La Cooperativa sarà responsabile sia di fronte alla Civica Amministrazione sia di fronte ai soggetti terzi della corretta esecuzione dei servizi rientranti nel presente appalto garantendo l'ottemperanza delle norme di legge, dei regolamenti in materia di concessioni e di diritto al lavoro.
- 2. La Cooperativa avrà l'obbligo di fornire alla Civica Amministrazione, su richiesta di quest'ultima, tutta la documentazione necessaria ad appurare la correttezza e l'effettiva ottemperanza a tutte le prescrizioni previste.
- 3. La Cooperativa si impegnerà ad assumere la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone o cose derivanti dall'uso improprio dei beni mobili ed immobili dell'Amministrazione appaltante utilizzati nell'ambito dei servizi in questione. Esso sarà inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose, materiali vari, beni artistici, che a giudizio dell'Amministrazione risultassero causati dal personale dell'appaltatore, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da non corretta custodia. In ogni caso la Cooperativa dovrà provvedere a proprie spese al risarcimento degli oggetti danneggiati ovvero alla sostituzione delle parti danneggiate.
- 4. La Cooperativa dovrà possedere inoltre requisiti di assoluta affidabilità e fiducia in quanto il presente appalto di servizi comporta la sorveglianza di un patrimonio artistico, storico ed economico.
- 5. La Cooperativa dovrà produrre alla Civica Amministrazione una polizza assicurativa adeguata, così pure per il personale impiegato, per i rischi relativi alla responsabilità civile ed amministrativa per danni o incidenti che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio. E' obbligo della Cooperativa comprovare la stipula delle assicurazioni richieste con i relativi massimali indicati prima dell'inizio del servizio.

ARTICOLO 8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. La Cooperativa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

- 2. La Cooperativa si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
- 3. La Cooperativa si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Cooperativa anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
- 5. La Cooperativa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Civica Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- 6. La regolarità contributiva (DURC) della Cooperativa è verificata d'ufficio prima del pagamento del corrispettivo ma in caso di DURC negativo l'Amministrazione stessa provvederà al pagamento diretto dei contributi previdenziali con trattenuta dal corrispettivo, ovvero dalla garanzia per l'appalto (artt. 30, comma 5 e 105, comma 9, D. Lgs n. 50/2016).

ARTICOLO 9. Ispezioni e controlli

- 1. Ai sensi dell'art. 6 del predetto capitolato speciale, il Comune di Genova effettuerà, anche a seguito di segnalazioni da parte dei referenti delle sedi utenti delle prestazioni, verifiche e/o sopralluoghi, ai quali la ditta assegnataria potrà essere presente su breve preavviso.
- 2. Inoltre, il Comune di Genova si riserva la facoltà di controllare l'adempimento di quanto previsto in merito all'assorbimento, agli inserimenti e alla formazione del personale. In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico della Cooperativa saranno applicate le penalità previste dal successivo articolo 13 e articolo 7 del capitolato speciale, riservandosi il Comune di risolvere il contratto, in danno alla stessa Cooperativa, ai sensi dell'art.1456 II comma del Codice Civile.

ARTICOLO 10. <u>Fatturazione e Pagamenti</u>

La Cooperativa dovrà presentare all'inizio di ogni mese le fatture relative all'esecuzione dei servizi bibliotecari effettuati nel mese precedente.

Fatture mensili posticipate calcolate sulla base:

1) dell'importo complessivo offerto suddiviso per 24 mensilità.

Le parti si danno reciprocamente atto che la Cooperativa è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo la Civica Amministrazione non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine, il numero di C.I.G. ed il codice IPA seguente: BOHB28.

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Cooperativa via PEC.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dalla Cooperativa dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n, 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso Istituti bancari dedicati,
anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 della predetta Legge
n.136/2010 e s.m.i.: IBAN La persona titolare a operare sui suddetti conti bancari
è Codice Fiscale

La Cooperativa s'impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati, e si assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. e s.m.i.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, presso "l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione".

Sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 11. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia della j	perfetta esecuzione del serviz	io e dell'osservanza	di tutte le norme	contrattuali la
Cooperativa ha prese	entato polizza fidejussoria di	emess	sa in	il
con il n	per l'importo di Euro	(/00).	

- 2. Detta garanzia (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei servizi e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.
- 3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte della Civica Amministrazione. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

- 4. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.
- 5. Il Comune di Genova può richiedere alla Cooperativa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
- 6. In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'appaltatore, e fatti salvi i maggiori diritti del Comune di Genova, quest'ultima procederà all'incameramento della garanzia con semplice atto amministrativo.

ARTICOLO 12. Responsabilità per infortuni e danni

La Cooperativa assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla Civica Amministrazione e ai fruitori dei servizi in appalto in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi relativi alla gestione dei servizi. È obbligo della Cooperativa stipulare specifica polizza assicurativa con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto con massimali per sinistro non inferiori a:

- responsabilità civile verso terzi, con un massimale minimo di almeno Euro 3.000.000,00
- responsabilità del conduttore, con un massimale minimo di almeno Euro 2.000.000,00.

La Cooperativa assume la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 13. Penali

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel capitolato speciale si riserva di applicare in caso di inadempienze le penalità disposte e meglio dettagliate, per ciascuna delle fattispecie contestabili, all'art. 8 del capitolato speciale; non è comunque precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

ARTICOLO 14. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà della Civica Amministrazione risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese dell' appaltatore, qualora lo stesso non abbia adempiuto agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richieste nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione stessa, ovvero infine vi sia stato grave inadempimento da parte della Cooperativa stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

- 2. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
 - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) condizioni previste dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door): aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Genova che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo comune nei confronti del medesimo affidatario;
 - c) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - d) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- 3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione/comunicazione della Civica Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Civica Amministrazione al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

- 4. Costituiranno inoltre condizioni di risoluzione di diritto, ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice civile, le ipotesi seguenti:
 - a) applicazioni delle penali previste all'art. 13;
 - b) dopo tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 13;
 - c) inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio stabilito dalla Civica Amministrazione e comunicato alla Cooperativa per porre fine all'inadempimento;
 - d) mancata osservanza delle norme sulla sicurezza;
 - e) evidente mancato raggiungimento degli standard qualitativi;
 - f) revoca delle licenza/autorizzazioni relative allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto;
 - g) inadempienze ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla legge n. 136/2010.

Nei casi a), b), c), d), e), f), g) di cui sopra la Civica Amministrazione procederà alla contestazione degli

addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15 (quindici), entro il quale la Cooperativa dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali. La contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

- 5. Costituisce infine condizione di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi della Cooperativa derivanti del presente contratto.
- 6. Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Civica Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della Cooperativa nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide ovvero di autorizzazione da parte della Cooperativa stesso.
- 7. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto la Civica Amministrazione effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito.

Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con i rappresentanti della Cooperativa e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai presenti.

8. In tutti i casi di risoluzione previsti dall'art. 11 della Convenzione per la Stazione Unica appaltante stipulata a Genova il 22 ottobre 2018.

ARTICOLO 15. Recesso per giusta causa

- 1. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile della Cooperativa siano condannati, con sentenza passato in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Civica Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
- 2. In ogni caso, la Civica Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 3. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la Cooperativa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

ARTICOLO 16. Responsabile del servizio integrato

- 1. La Cooperativa ha indicato il legale rappresentante quale responsabile che interagirà con la committenza, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
- 2. Il responsabile del servizio di gestione complessiva sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dal presente

contratto e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione.

ARTICOLO 17. Clausola anti pantouflage

La Società non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti della medesima Società;

ARTICOLO 18. <u>Documenti che fanno parte del contratto</u>

Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il documento di valutazione dei rischi;
- il modello Clausole di Integrità sottoscritto in sede di gara;
- l'offerta presentata in sede di gara dalla società.

ARTICOLO 19. <u>Divieto di cessione del contratto</u>

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; se questa dovesse essere perfezionata, la Civica Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'aggiudicatario, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

ARTICOLO 20. Foro competente

Per qualsiasi controversia ed eventuale competenza dell'Autorità Giudiziaria che comunque potesse insorgere fra la Civica Amministrazione e la Cooperativa, in dipendenza e in connessione al presente contratto e all'aggiudicazione dell'appalto, unico Foro esclusivo competente è quello di Genova.

ARTICOLO 21. Spese di stipula del contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Cooperativa. Saranno ad esclusivo e completo carico della Cooperativa tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'I.V.A. (ove dovuta).

ARTICOLO 22. <u>Trattamento dati personali e sensibili</u>

L'Aggiudicatario si impegna a sottoscrivere l'accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento generale (ue) 2016/679, come previsto dal Regolamento comunale in materia di protezione dei dati personali e privacy approvato con DCC n. 78 del 21 settembre 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,	lì					

Per il Comune di Genova Direzione Attività e Marketing Culturale Il Direttore Dott.sa Piera Castagnacci (firmato digitalmente) Per la Cooperativa Legale Rappresentante xxxxxxxxxxx (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile, l'appaltatore dichiara di espressamente approvare i seguenti articoli: Articolo 3 (Capitolato Speciale d'appalto); Articolo 4 (Sospensioni delle prestazioni); Articolo 5 (Subappalto); Articolo 6 (Referente responsabile); Articolo 7 (Responsabilità dell'appaltatore); Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Ispezioni e controlli); Articolo 10 (Fatturazione e Pagamenti); Articolo 11 (Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva); Articolo 12 (Responsabilità per infortuni e danni); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Risoluzione del contratto); Articolo 15 (Recesso per giusta causa); Articolo 16 (Responsabile del servizio integrato); Articolo 17 (clausola anti pantouflage); Articolo 18 (Documenti che fanno parte del contratto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Spese di stipula del contratto); Articolo 22 (Trattamento dati personali e sensibili)

Genova,				

Per il Comune di Genova
Direzione Attività e Marketing Culturale
Il Direttore
Dott.sa Piera Castagnacci
(firmato digitalmente)

Per la Cooperativa Legale Rappresentante xxxxxxxxxxx (firmato digitalmente)